

COMUNE DI CASALETTO SPARTANO

PROVINCIA DI SALERNO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEseduta ordinaria - straordinaria - urgenza - I conv.ne - II conv.ne - pubblica- segreta

N 3 del 15 maggio 2020

OGGETTO: Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria. Art. 1 commi da 738 a 783 della legge n. 160 del 27/12/2019 Esame ed approvazione.

L'anno **duemilaventi** , il giorno **quindici** del mese di **maggio** alle ore **10,15** nella sala dell'impianto polivalente sito in Via Italo Petrosino , non aperta al pubblico a causa dell'emergenza sanitaria in corso si è riunito il Consiglio Comunale, su iniziativa del Sindaco , in seduta straordinaria pubblica, di prima convocazione, fissata per le ore 10,00 , previo avviso partecipato ai Signori Consiglieri a norma di legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari. Dopo l'appello nominale vengono constatati i presenti e gli assenti tra i Consiglieri, come risulta dal seguente prospetto:

N	COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
1	AMATO CONCETTA	X	
2	GAETANI VINCENZA	X	
3	POLITO FRANCESCO	X	
4	VASSALLO DOMENICO	X	
5	GALATRO ENRICO	X	
6	CURCIO VINCENZO	X	
7	AMATO FRANCESCO	X	
8	ROSSO FRANCO	X	
9	SCANNELLI GIACOMO	X	
10	NOVELLINO MARIO	X	
11	CURCIO GUIDO	X	

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale D.ssa D'ALASCIO Germana , che provvede alla redazione del presente verbale. Il Signor GALATRO Enrico, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale , assume la presidenza del collegio; preliminarmente, rivolge ai presenti formale invito a dichiarare se sussistano eventualmente a loro carico situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi ed, in caso affermativo, ad allontanarsi dalla sala per astenersi dalla discussione e dalla votazione sull'argomento. Dopo aver verificato che nessuno dei presenti ha dichiarato a proprio carico, o fatto rilevare a carico altrui la sussistenza di tali situazioni, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, essendo legale il numero degli intervenuti.

Illustra l'argomento, diffusamente e con dovizia di particolari, il Responsabile dell'Area Finanziaria, Dr. Francesco LETTIERI. Nello specifico, evidenzia le differenze che intercorrono tra il precedente Regolamento IUC/IMU e le nuove disposizioni regolamentari IMU, alla luce della legge n. 160/2019. Si sofferma su alcuni elementi caratterizzanti la nuova regolamentazione, con particolare riferimento all'art. 4 (Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari), all'art. 6 (Versamenti effettuati da un contitolare), all'art. 10 (Interessi moratori), all'art. 13 (Accertamento esecutivo e rateazione).

Il Consigliere SCANNELLI, a nome del Gruppo Consiliare di Minoranza, interviene richiamando la norma che esenta gli immobili dati in comodato gratuito ai parenti in linea retta, precisando che sarebbe opportuno integrare il Regolamento e prevedere, in alternativa al possesso del contratto registrato di comodato gratuito, la residenza e l'intestazione delle utenze in capo all'utilizzatore. Tale specificità, ribadisce, è riconosciuta dall'ordinamento giuridico.

Il Presidente Galatro interviene invitando il Consigliere Scannelli a produrre una proposta scritta di modifica al Regolamento affinché se ne acquisiscano i prescritti pareri e successivamente venga sottoposta all'esame consiliare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE :

- l'art. 1, comma 738, della legge 27.12.2019 n. 160 dispone: "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.";
- l'art. 1, comma 780, della legge 27.12.2019 n. 160 dispone: " A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati: l'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l'articolo 9, ad eccezione del comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI. Sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge.";
- con deliberazione di Consiglio Comunale n° 23 del 30.09.2014 è stato approvato il Regolamento per l'Imposta Municipale Unica (I.M.U.), quale componente patrimoniale della IUC;

RITENUTO necessario dover regolamentare ex novo l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), alla luce delle nuove disposizioni sopra richiamate;

RICHIAMATI:

- l'art. 7 del D Lgs.vo n. 267/2000, che testualmente recita: «Art.7-Regolamenti. 1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.»;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che stabilisce che "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali... nonchè per **approvare i regolamenti** relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

VISTO lo schema di Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), redatto dal Responsabile dell'Area Finanziaria composto da n. 14 articoli e ritenuto di approvarlo, evidenziando che, per quanto non disciplinato dal Regolamento de quo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i regolamenti comunali e le altre disposizioni normative che non siano incompatibili con la nuova disciplina IMU, dando atto che la sua efficacia decorra dall'1 gennaio 2020;

VISTI :

- l'art. 42, comma 2 lett. a), del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, concernente la competenza di questo organo in materia regolamentare;
- la legge 160/2019 (legge di bilancio 2020);
- lo Statuto comunale;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Revisore Unico dei Conti con verbale n. 4 del 06/05/2020.

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi degli articoli art. 49 e 147 bis del TUEL;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente riportate ed approvate,

1. **DI APPROVARE** il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), che si compone di n. 14 articoli e che, unito al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, dando atto che la sua efficacia decorra dal 01 gennaio 2020;
2. **DI DARE ATTO** che, per quanto non disciplinato dal Regolamento di cui al punto che precede, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le altre disposizioni normative e i regolamenti comunali e che non siano incompatibili con la nuova disciplina IMU;
3. **DI DARE ATTO**, pertanto, che il presente Regolamento sostituisce tutte le disposizioni comunali con esso incompatibili o inapplicabili, ivi incluse quelle del Regolamento I.M.U. approvato con D.C.C. n. 23 del 30.09.2014, che restano abrogate;
4. **DI TRASMETTERE** copia del presente atto al Responsabile dell'Area Finanziaria, per quanto di competenza, ivi inclusa la pubblicazione ai fini dell'efficacia sul portale del Dipartimento delle Finanze;
5. **DI DISPORRE** la pubblicazione del Regolamento qui approvato all'Albo Pretorio del Comune per la durata di quindici giorni, nonché la pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente";
6. **DI DICHIARARE**, con separata conforme votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.vo n. 267/2000.



COMUNE DI CASALETTO SPARTANO
(Provincia di Salerno)

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA**

(I.M.U.)

Anno 2020

Approvato con delibera di C.C. n. 03 DEL 15/05/2020

INDICE

Articolo 1 - Oggetto

Articolo 2 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

Articolo 3 - Aree fabbricabili divenute inedificabili

Articolo 4 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

Articolo 5- Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili

Articolo 6 - Versamenti effettuati da un contitolare

Articolo 7 – Differimento del termine di versamento

Articolo 8 – Esenzione immobile dato in comodato

Articolo 9 - Versamenti minimi

Articolo 10 – Interessi moratori

Articolo 11 – Rimborsi e compensazione

Articolo 12 – Funzionario responsabile

Articolo 13 - Accertamento esecutivo e rateazione

Articolo 14 - Entrata in vigore del regolamento

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i regolamenti comunali e le altre disposizioni normative che non siano incompatibili con la nuova disciplina IMU.

Articolo 2 – Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La base imponibile dell'area fabbricabile è determinata considerando il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici generali o attuativi, così come risultante da atto pubblico o perizia giurata e comunque in misura non inferiore ai valori venali di riferimento deliberati dalla Giunta Comunale entro il 31 marzo di ogni anno o comunque entro il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione, in applicazione della facoltà di cui all'articolo 1, comma 777 della legge 27 dicembre 2019, n.160. In caso di mancata deliberazione entro il suddetto termine, i valori venali si intendono confermati di anno in anno.
2. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia, un valore superiore a quello deliberato.
3. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale non si darà luogo al rimborso, salve le ipotesi di errore debitamente documentato.
4. Al lotto di terreno che presenta una possibilità edificatoria condizionata per le ridotte dimensioni o per la particolare configurazione topografica o per la presenza di determinati vincoli, fisici o urbanistici, può essere riconosciuta una riduzione fino all'80 per cento del valore predeterminato dalla Giunta comunale, da graduarsi in ragione del vincolo. Nel caso in cui il lotto sia annesso ad altra area e sia oggetto di edificazione dalla data di inizio dei lavori di edificazione non verrà applicata la riduzione e la valutazione dell'area fabbricabile seguirà i normali criteri determinati dalla Giunta con le modalità di cui ai commi precedenti.
5. In caso di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del Dpr 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. Per la valutazione dell'area fabbricabile, con la delibera di cui al comma 1, la Giunta Comunale può individuare dei valori di riferimento, tenendo conto della destinazione e della zona.
6. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile, il valore di accertamento è pari a quello deliberato ai sensi del comma 1 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia.

Articolo 3 – Aree fabbricabili divenute inedificabili

1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata, a decorrere dal 1° gennaio 2020, per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta. Il diritto al rimborso è riconosciuto a condizione che non vi sia stata o non

vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.

2. Il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'area edificabile e l'imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno.
3. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore dell'area edificabile.
4. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Articolo 4 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

1. Si considera abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all'abitazione.

Articolo 5- Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) del DPR 6 giugno 2001, n. 380.
3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.
4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:
 - a) da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore, che allega idonea documentazione alla dichiarazione;
 - b) da parte del contribuente, mediante presentazione di una dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, con espresso riferimento ai requisiti di cui al comma 2. In tal caso è previsto sopralluogo di verifica da parte dell'Ufficio tecnico comunale.
5. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, ai sensi del comma 4, lettera a), ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del comma 4, lettera b).
6. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune. In mancanza potrà essere disposto accertamento d'ufficio con oneri a carico dell'interessato.

Qualora non sia comprovabile la data dell'avvenuta cessazione della condizione di inagibilità dell'immobile, sarà disposta la revoca del beneficio di cui al comma 1 con recupero integrale del tributo non versato oltre sanzioni come per legge.

Articolo 6 - Versamenti effettuati da un contitolare

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se corrisposti da un contitolare per conto degli altri.

Articolo 7 – Differimento del termine di versamento

1. Nel caso di decesso del contribuente avvenuto nel primo semestre dell'anno, gli eredi possono effettuare il versamento in acconto, sia con riferimento all'imposta dovuta dal *de cuius* sia a quella dovuta dagli eredi, relativa agli immobili pervenuti in successione, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel secondo semestre dell'anno gli eredi possono effettuare il versamento a saldo, sia con riferimento all'imposta dovuta dal *de cuius* sia a quella dovuta dagli eredi, relativa agli immobili pervenuti in successione, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.
2. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere differiti per gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale.
3. Con riferimento agli immobili classificati nel gruppo catastale D, gravati da una quota dell'IMU di spettanza statale, qualora interessati dal differimento dei termini, il differimento di cui al presente articolo viene disposto con contestuale comunicazione al Ministro dell'Economia e delle finanze, che potrà eventualmente confermare o negare il beneficio con riferimento alla predetta quota di spettanza statale mediante proprio provvedimento.

Articolo 8 – Esenzione immobile dato in comodato

1. Sono esenti gli immobili dati in comodato gratuito, registrato, al Comune o altro ente territoriale, destinati esclusivamente all'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali.
2. L'esenzione di cui al comma precedente è subordinata alla presentazione di una comunicazione redatta su modello predisposto dal Comune da presentarsi a pena di decadenza entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si verificano i presupposti per l'esenzione.
3. L'esenzione opera solo per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dal comma 1.
4. Con riferimento alle esenzioni disposte ai sensi del presente articolo su immobili classificati nel gruppo catastale D, gravati da una quota dell'IMU di spettanza statale, si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 7.

Articolo 9 - Versamenti minimi

1. L'imposta non è dovuta qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Articolo 10 – Interessi moratori

1. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di 2 punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 11 – Rimborsi e compensazione

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'articolo 10. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere emanato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo di cui all'articolo 9.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di imposta municipale propria. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso e con esso comunicata.
5. L'obbligazione tributaria di importo non superiore ad euro mille può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso, mediante compensazione tra credito e debito IMU, fermo restando il divieto di compensazione tra quota statale e quota comunale dell'IMU. Il contribuente che intende avvalersi della compensazione presenta apposita comunicazione, su modulo predisposto dal Comune, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine previsto per il versamento dell'imposta dovuta. Rimane impregiudicata la possibilità di accertamento a seguito della verifica delle comunicazioni presentate dal contribuente.
6. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione da presentare su modulo predisposto dal Comune. È fatto divieto di estinguere il debito accollato mediante compensazione con crediti dell'accollante.

Art. 12 – Funzionario responsabile

1. Il funzionario responsabile dell'imposta è individuato nella persona del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria.
2. Al funzionario responsabile sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa.
3. Su tutti gli atti di accertamento relativi alla gestione dell'imposta emessi dall'Ente è autorizzata l'omissione della sottoscrizione autografa con la sostituzione e l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile dell'imposta, come sopra indicato, ai sensi della legge n. 549 del 28 dicembre 1995 art. 1 comma 87.

Articolo 13 – Accertamento esecutivo e rateazione

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla legge n. 296 del 2006 e dalla legge n. 160 del 2019.
2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione dell'avviso di accertamento esecutivo quando l'importo dello stesso, per imposta, sanzione ed interessi, non supera euro 12,00.
3. Il Comune, concede, su richiesta del contribuente che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme complessivamente dovute, per come riportate nell'avviso di accertamento, secondo le seguenti condizioni e modalità:
 - a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da euro 100,01 a euro 500,00 due rate mensili;
 - c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 cinque rate mensili;
 - d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 tredici rate mensili;
 - e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 venticinque rate mensili;

f) oltre euro 20.000,00 trentasette rate mensili.

Articolo 14 - Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere riferite al testo vigente delle norme stesse.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
F.to Sig. GALATRO Enrico

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to D.ssa Germana D'ALASCIO

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.n.267/2000 il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
F.to Dr. Francesco LETTIERI

.....

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale si certifica, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs.n.267/2000, che la presente deliberazione, iscritta nel Registro delle Pubblicazioni al n. 1686 viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 15/05/2020

La medesima deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell'art.125 del D.Lgs.n.267/2000, ai capigruppo consiliari con nota prot.n. 1686 del 15/05/2020

Casaletto Spartano 15/05/2020

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to D.ssa Germana D'ALASCIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

() La presente deliberazione, diventerà esecutiva per la decorrenza dei termini di cui all'art.134 c.3 D.Lgs.n.267.

(X) La presente deliberazione è divenuta esecutiva perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 c. 4 del D.Lgs.n.267/2000.

Casaletto Spartano, 15/05/2020

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to D.ssa Germana D'ALASCIO

=====

COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO E PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE.

Casaletto Spartano, 15/05/2020

IL SEGRETARIO GENERALE

D.ssa Germana D'ALASCIO